



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il G.D. dott. Barbara Perna, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. 15570/2018 V.G.;

**rilevato** che, con ricorso depositato il 24 settembre 2018 \*\*\*\*\* ha  
premessò:

- di essere qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art.- 6 comma 2 L.3/12 e di trovarsi in situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 art. 6 della Legge 3/2012 cui intende porre rimedio;
- di possedere i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 L. 3/12 ed in particolare di non essere operatore economico che svolge attività di impresa e come tale non è soggetto a procedure concorsuali ed è privo dei requisiti oggettivi e soggettivi per la sottoposizione al fallimento; di non aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege 3/1; di non aver subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 4 14 bis della legge citata

ha proposto la soddisfazione dei creditori sulla scorta di un piano del consumatore, la cui fattibilità è stata attestata dai gestori della crisi nominati dall'OCC, sulla scorta del seguente attivo realizzabile:

1. vendita dell'immobile sito in Ardea, di proprietà esclusiva del ricorrente, al prezzo di euro 105.000 come da offerta di potenziale acquirente allegata alla istanza

2. vendita in favore della madre della porzione di proprietà su altro immobile sito in Rocca di Mezzo (quota di 1/7) al prezzo di euro 10.000 entro 24 mesi dalla omologa del piano
3. apporto di risorse finanziarie di soggetti terzi (congiunti del ricorrente) per complessivi euro 4800 dilazionati in 24 rate per 200 euro ciascuna da versari sul conto intestate della procedura
4. apporto di risorse finanziare da parte del ricorrente e destinate soprattutto alla copertura delle spese di procedura e quantificate in euro 5000. Queste includono le spese dovute all'OCC e le spese di cancellazione della ipoteca iscritta sull'immobile

Con l'attivo così realizzato il ricorrente ha proposto

- il pagamento di euro 97.500 alla Banca Emiliana s.p.a. in relazione al mutuo ipotecario con la stessa stipulato e euro 22.300 al \*\*\*\* per i debiti tributari e previdenziali pendenti. Oltre il pagamento di euro 5000 come spese di procedura.

rilevato che dal detto piano e dalla allegata relazione degli O.C.C emerge che:

- le cause della crisi sono connesse alla perdita di reddito dovuta alla crisi del settore dove lo stesso svolgeva attività di agente per la distribuzione, che ha portato alla cessazione della suddetta attività e ad accettare un impiego di lavoro dipendente nell'autunno del 2016; che difatti lo stesso svolge attualmente attività lavorativa presso la \*\*\*\*\* con reddito mensile pari ad euro 800,00 come dalle buste paga allégate al ricorso
- la situazione finanziaria del ricorrente è attualmente di effettivo ed insanabile squilibrio con conseguente rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, potendo disporre soltanto dei flussi finanziari derivanti dalla retribuzione percepita quale lavoratore dipendente;



- il ricorrente è meritevole di accedere alla procedura di composizione della crisi in quanto l'attuale squilibrio non è connesso alla assunzione di obbligazioni superiori alle proprie possibilità all'epoca in cui essere furono assunte, ma da modificazioni esogene nel settore di attività
- la situazione debitoria attuale del ricorrente si sostanzia esclusivamente:
  - a) nelle rate scadute di un mutuo fondiario ex art. 38 D.Lvo 385/93, concesso al sig. \*\*\*\*\* in data 18 aprile 2005 dal Credito Emiliano s.p.a., per un capitale di euro 160.000, con iscrizione di ipoteca sull'immobile di proprietà dello stesso sito in Ardea alla via Pisa 47/E. Il contratto di mutuo prevedeva il rimborso di 240 rate, di cui 87 già pagate al momento del ricorso
  - b) in debiti tributari per complessivi euro 153.907,52 di cui euro 68.156,65 per contributi previdenziali propri.
- la composizione del nucleo familiare del ricorrente si compone di due persone, convivendo lo stesso con la sig.ra \*\*\*\*\* Le spese correnti ai sensi dell'art. 9 comma 2 legge citata, di mantenimento proprio e del nucleo familiare sono state quantificate in euro 600 e sono poste a carico della retribuzione mensile percepita attualmente dal \*\*\*\*\* come dipendente


**ritenuto** che il piano presentato possa essere qualificato come "piano del consumatore" ai sensi e per gli effetti della relativa disciplina in quanto le passività sono costituite per la parte preponderante da debiti connessi al soddisfacimento dei bisogni primari della persona e del nucleo familiare, ivi compresi i debiti tributari, eccezion fatta per l'importo relativo all'IVA che tuttavia non inficia per giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1969/2016) la qualificazione del proponente come consumatore;





ritenuto tuttavia che il proposto piano, in uno alla 'relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi' (O.C.C.) di suo necessario corredo, ex art. 9, comma 3 bis, legge n. 3/2012, appare affetto da plurime carenze ed in congruenze che ne precludono la possibilità di omologazione che costituisce il fisiologico prosieguo procedurale del proposto ricorso, poiché:

- l'art. 7, comma 1, della legge 27.01.2012 n. 3, richiamato dal successivo art. 12 bis per il riferimento applicativo anche al 'piano del consumatore', stabilisce che qualora il progetto di composizione della debitoria includa anche crediti privilegiati ne possa essere possibile la falcidia se l'organismo di composizione della crisi attesti che l'importo proposto non è inferiore a quelle conseguibile dalla liquidazione del bene e/o del diritto su cui insiste la garanzia; nel caso di specie il piano prevede la falcidia del credito ipotecario ed un suo soddisfacimento per euro 97.500 e dunque per un importo inferiore al prezzo di realizzo del bene su cui insiste il privilegio speciale (euro 105.000); una parte del ricavato della vendita del cespite appare infatti devoluto al soddisfacimento del credito erariale, dotato solo di privilegio generale sui beni mobili, che dunque non può essere preferito al creditore ipotecario salvo esplicito consenso di quest'ultimo, che non risulta allegato alla istanza; emerge pertanto la violazione della regola fondamentale dell'art. 2741 c.c.;
- deve poi essere riscontrato il pagamento delle somme destinate alla prededuzione in tempi successivi rispetto al soddisfacimento dei crediti privilegiati ipotecario e erariale;
- in conseguenza si riscontra un profilo di giuridica infattibilità del piano poiché prospetta, in carenza dei presupposti normativi richiesti, la falcidia e il pagamento parziale di un credito privilegiato che dovrebbe, invece, avere preferenziale soddisfo rispetto agli ulteriori concorrenti poiché le risorse



destinate a questi ultimi, in quanto gravate dal privilegio, dovrebbero essere devolute all'adempimento del primo con priorità;

ritenuto che non rispettando, il prospettato piano e la relazione dell'O.C.C. di suo corredo, gli evidenziati requisiti richiesti dagli artt. 7 ed 8 della legge n. 3/2012, non può procedersi alla fissazione di udienza di omologa ex art. 12 bis e che, avendo gli operati rilievi riferimento alla complessiva articolazione del piano, essi non appaiono suscettivi di rimedio o emenda con integrazioni o documentazioni suppletive, sì da escludere la possibilità di concessione di termine ex art. 9, comma 3 ter legge n. 3/2012;

ritenuto, pertanto, che il ricorso va rigettato;


**P.Q.M.**

letti gli artt. 7.8.9 e 12 bis della legge 27.01.2012 n. 3, **rigetta** la richiesta di omologa di 'piano del consumatore' avanzata da \*\*\*\*\* con ricorso depositato il 24 settembre 2018;

manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 13 marzo 2019

Il g.d.

dott. ssa  Perna

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria



Roma, il 14 MAR, 2019

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa  PATRIZIA FORTI